

***COMUNE
DI
VIVERONE***

(Provincia di Biella)

***CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
AZIENDALE
PARTE ECONOMICA ANNO 2012***

Firmato Il

art. 1¹
Costituzione della delegazione trattante

La delegazione trattante, costituita ai sensi dell'art. 10 del vigente CCNL, è così composta:

- Per la parte pubblica:

<i>Presidente: Segretario C.le</i>	<i>Dott. Vincenzo</i>	<i>ESPOSITO</i>
<i>Componente:</i>	<i>Rag. Laura</i>	<i>SPERANZA</i>
<i>Componente</i>	<i>Geom. Roberto</i>	<i>SCALABRINO</i>
<i>Il Sindaco: (uditore)</i>	<i>Sig. Antonio</i>	<i>ROSA P.A.</i>

- Per la parte sindacale:

1) I componenti della rappresentanza sindacale unitaria:

Sig.

2) I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

(FP CGIL) Assente

Edoardo dr. Garbaccio

(CISL FP)

(UIL FPL) Assente

¹ Art 4 comma 5 ccnl 1.4.99

I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 5, e dall'art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

art. 2²
Procedure per l'autorizzazione alla sottoscrizione

Il presente contratto collettivo decentrato integrativo s'intende sottoscritto dalle parti e immediatamente efficace quando:

- sia firmato, per la parte sindacale, delle OO.SS. firmatarie del CCNL (*partecipanti alle trattative*) e dalle RSU.
- sia firmato dal Presidente della delegazione di parte pubblica, previo atto autorizzativo da parte della Giunta Comunale e sentito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;

In tale quadro gli articoli successivi costituiscono valore di pre-contratto tra le parti, unitamente a tutti gli allegati connessi, dal momento della sigla su tutta la parte concordata.

² Art 5 ccnl 1.4.99

1. I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da trattarsi in un'unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina del CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.
2. L'ente provvede a costituire la delegazione di parte pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da quello successivo alla data di stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale di cui all' art.10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni dalla presentazione delle piattaforme.
3. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti ovvero, laddove tale organo non sia previsto, dai servizi di controllo interno secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 286. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita dalla delegazione trattante è inviata entro 5 giorni a tali organismi, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico finanziaria. In caso di rilievi da parte dei predetti organismi, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi 15 giorni senza rilievi, l'organo di governo dell'ente autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva del contratto.
4. I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione. Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascun ente, dei successivi contratti collettivi decentrati integrativi.
5. Gli enti sono tenuti a trasmettere all'ARAN, entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva, il testo contrattuale con la specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio."

art. 3 **Vigenza del contratto³**

Il presente Contratto Collettivo Integrativo Decentrato è valido per tutta la vigenza del CCNL, comunque per l'esercizio finanziario 2011. Inoltre, conserva la sua efficacia anche dopo tale data e fino alla stipula di un nuovo CCID.

Sono fatte salve le materie previste dal CCNL che, per loro natura, richiedano tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche essendo legate a fattori organizzativi contingenti. Le modalità di utilizzo delle risorse, nel rispetto della disciplina dei vigenti CCNL, sono determinate in sede di contrattazione decentrata integrativa con cadenza annuale.

Sono definite, con apposito accordo annuale, le somme relative alla costituzione e alle modalità d'erogazione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività secondo i criteri previsti nel presente CCIA.

Inoltre, si richiamano le norme contrattuali vigenti, in particolare il nuovo CCNL 2006/2009 e il CCNL relativo al biennio economico 2008/2009, nonché i contratti integrativi aziendali stipulati in applicazione dei CCNL 1994/1997 – 1998/2001 – 2002/2005 ed in particolare il contratto integrativo aziendale 1998-2001 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 33 del 30.03.2001;

Pertanto, per quanto non espressamente trattato nel presente contratto integrativo,

³ Art. 4 CCNL 1.4.99 materie di contrattazione:

- a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;
- b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art.17, comma 2, lett. a);
- c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g);
- d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione;
- e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
- f) implicazioni in ordine alla qualità del lavoro e alla professionalità dei dipendenti in conseguenza delle innovazioni degli assetti organizzativi, tecnologiche e della domanda di servizi;
- g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del DPR 19 novembre 1990, n. 333, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n. 125;
- h) i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate alla utilizzazione delle risorse indicate nell'art. 15, comma 1, lettera k);
- i) le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'art. 22;
- l) le modalità di gestione delle eccedenze di personale secondo la disciplina e nel rispetto dei tempi e delle procedure dell'art.35 del D.Lgs. 29/93;
- m) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.

valgono le norme richiamate nel comma precedente.

Le parti si riservano di riaprire il confronto ogni qualvolta intervenissero nuove indicazioni contrattuali o di legge che riguardino tutti o specifici punti del presente accordo.

LAVORO STRAORDINARIO

art. 4

Lavoro straordinario

1. Viene confermato lo stanziamento per la corresponsione dei compensi relativi al lavoro straordinario ammontanti per l'anno 2011 a **€. 3.200,00=**
2. L'Amministrazione s'impegna a fornire, alla fine d'ogni trimestre, entro il 30° giorno del mese successivo, la situazione relativa all'utilizzo del lavoro straordinario suddiviso per settori, indicando quali ore saranno liquidate e quali ore siano o saranno recuperate da parte del personale dipendente. La liquidazione dello straordinario avverrà con liquidazione trimestrale nel mese successivo a quello del monitoraggio.
3. Sulla base dei dati forniti, una delle parti potrà richiedere l'esame congiunto dell'utilizzo di quest'istituto contrattuale.
4. Si conviene che l'effettuazione di lavoro straordinario potrà avvenire solo previa autorizzazione del responsabile del settore o del capo servizio cui appartiene il dipendente e dovrà essere debitamente motivata. Alla prestazione dovrà corrispondere la concreta possibilità di pagamento dello stesso, in tal caso lo straordinario costituisce obbligo di prestazione .
5. Fermo restando che il recupero delle ore di straordinario è esclusiva facoltà del dipendente, l'Amministrazione procederà ad erogare, se dovuta, ai dipendenti che recuperano ore di lavoro straordinario la maggiorazione oraria corrispondente alla prestazione straordinaria effettuata.
6. In sede di consuntivo eventuali risparmi sui fondi relativi al lavoro straordinario, di cui al comma 1 del presente articolo, verranno utilizzati per impinguare il fondo di cui all'art. 15 del CCNL.
7. Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività, ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali, ai sensi dell'art. 14 comma 2 del CCNL 1/04/1999. Tali risorse sono a carico dell'Ente e se non utilizzate non costituiscono economie del fondo di cui al comma 6 del presente articolo⁴.

**FINANZIAMENTI PER LE POLITICHE DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE
E PER LA PRODUTTIVITA'
art. 5**

**Costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane
e per la produttività ANNO 2011**

COMUNE DI VIVERONE		
COSTITUZIONE FONDO 2012		
A) - Risorse con caratteristiche di certezza, stabilità e continuità		
Art. 15 ccnl 1/4/1999		Euro
Comma 1) Lett. a)	Importi fondi di cui art 31 c.2lett.b)c)d)e) CCNL 6/7/95	5.776,68
Comma 1) Lett. a)	Economie in seguito a trasformazione di posti part-time L. 662/96	0,00
Comma 1) Lett. a)	Quota parte risorse art. 31 c.2 lett. a) ccnl 95 (risparmio straord. Cat. D in posizione Org.va)	1.540,45
Comma 1) Lett. f)	Risparmi derivanti dall'art. 2 c. 3 Dlgs 29/93 (somme erogate ai dip. ma NON dovuti)	0,00
Comma 1) Lett. g)	L'insieme di risorse destinate al pagamento del LED (anche se non totalmente erogato)	447,77
Comma 1) Lett. h)	Risorse destinate alla corresponsione ind. Euro alle ex 8 ^a q.f.	
Comma 1) Lett. i)	Importo pari ad un max 0,2% annuo della Dirigenza derivante da una riduzione stabile dei posi di qualifica Dirigenziale (Ente Regione)	0,00
Comma 1) Lett. j)	Importo 0,52% M.S. 97	328,21
Comma 1) Lett. l)	Somme connesse al trattamento economico del personale trasferito	0,00
Comma 5	Art. 15 c. 5 Processo di riorganizzazione legato all'aumento della Dotazione Organica	5.787,78
Art. 14 ccnl 1/4/1999		
Comma 4	Risparmio derivante dalla riduzione del lavoro straordinario - 3%	96,49
Art. 4 ccnl 5/10/2001		
Comma 1	Integrazione di una somma pari all' 1,1% M.S. 99	1.031,64
Comma 2	R.I.A. e ass. ad personam personale cessato a partire dal 1/1/2000	46,15

Dichiarazione congiunta n. 14 ccnl 22/1/2004		
Dichiarazione congiunta n. 14	Rideterminazione importo delle progressioni orizzontali in essere	267,02
ccnl 22/1/2004	con incrementi a carico dei ccnl naz.li	
Dichiarazione congiunta n. 17 ccnl 22/1/2004		
Dichiarazione congiunta n. 17	Art. 5 del ccnl del 5/10/2001 (parametri virtuosi) oppure art. 48 ccnl 14/9/2000 (2%)	
Art. 32 ccnl 22/1/2004		
Comma 1	Integrazione 0,62% M.S. 2001	652,00
Comma 2	Integrazione 0,50% M.S. 2001	526,00
Comma 7	Integrazione 0,20% M.S. 2001 per il finanziamento delle Alte Prof.	
Art. 4 CCNL 9/05/2006		
comma 1	integrazione 0,50% M.S. 2003	898,25
Dichiarazione congiunta n. 4 ccnl 09/5/2006		
Dichiarazione congiunta n. 14	Rideterminazione importo delle progressioni orizzontali in essere	89,31
ccnl 09/05/2006	con incrementi a carico dei ccnl naz.li	
Art. 8 comma 2 CCNL 11/04/2008		
comma 2	integrazione 0,60% M.S. 2005	1.112,92
	RIDUZIONE PREVISTA DALL'ART. 9 COMMA 2BIS Legge 122/2010	=====
TOTALE RISORSE STABILI		18.600,67
B) - Risorse con caratteristiche di eventualità e variabilità		
Art. 15 ccnl 1/4/1999		
Comma 1 Lett. d)	Risparmi art. 43 Legge 449/97	
Comma 1 Lett. e)	Economie Annue conseguenti alla trasformazione dei posti da Tempo	0,00
	Pieno a Part-Time previste dalla L. 662/96 art. 1 c. 57 (20% risparmio	
	Part-Time)	

	dei maggiori introiti dovuti alla richiesta di contributi per l'erogazione	
	di servizi non essenziali; contributi di sponsorizzazioni e di collaborazioni per realizzare o acquistare a titolo gratuito interventi,	
	servizi, prestazioni, ecc.)	
Art. 54 ccnl 14/9/2000		
Comma 1	Somme derivanti dalla quota parte del rimborso spese per ogni notificazione di atti dell'Amministrazione Finanziaria effettuata dai	
	messi notificatori di un importo pari a Euro 1,54 per ogni notifica	
	RIDUZIONE ART. 9 COMMA 2BIS Legge 122/2010	- =====
	TOTALE RISORSE VARIABILI	
	TOTALE A)+B)	18.600,67
	C) risorse a carico del bilancio	
	comparto art. 33 comma 4 lett. A	379,20
	TOTALE COMPLESSIVO FONDO TABELLA 15 CONTO ANNUALE	18.979,87

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PER LA POLITICA DI SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE E PER LA PRODUTTIVITA'

art. 6

Utilizzo del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività ANNO 2012

Dettaglio per singola voce

Turno

E' l'attività collegata ad un servizio con durata pari o superiore a 10 ore giornaliere, con rotazione settimanale.

Eventuali rotazioni inferiori alla settimana, dovute a esigenze straordinarie ed eccezionali di servizio, non fanno perdere il diritto d'indennità di turno.

1. Importo annuo: **€. 2.300,00**

La predetta Indennità viene attribuita ai dipendenti che svolgono i seguenti servizi: Vigilanza, Autista Scuola Bus, Messo notificatore e quanto stabilito dai rispettivi contratti individuali;

Rischio

E' l'esposizione continua e diretta al contatto con sostanze chimiche e biologiche, ovvero come da piano di valutazione dei rischi ai sensi della Legge 626/94, nonché i lavori di manutenzione stradale e segnaletica in presenza di traffico, e l'attività dei conduttori di macchine complesse.

2. Importo annuo: €. **360,00**

Indennità di Rischio			
Dipendenti	Importo annuo	Mesi	Spesa €
Esecut Tec. Cat B3	€. 360,00	12	€. 360,00
		Totale	€. 360,00

Disagio

Si considera l'indennità di disagio come quell'indennità specifica rivolta a remunerare singole situazioni lavorative che comportino difficoltà di adattamento rispetto alle normali mansioni correlate al profilo professionale.

3. Importo annuo: **€. 0**

Particolari Posizioni di Responsabilità

Il compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, di cui all'art. 17, comma 2, lett. f) del CCNL dell'1.4.1999 e all'art. 36 comma 2 del CCNL 22/01/2004, può essere determinato esclusivamente quando l'attività ricoperta, pur essendo ricompresa nella declaratoria di cui all'allegato A) del CCNL 31.3.99, assume caratteristiche di complessità, responsabilità e autonomia particolare e specifica ovvero unica.

Importo annuo: **€. 1.300,00**

In relazione alle caratteristiche organizzative dell'ente vengono individuate le seguenti posizioni di lavoro alle quali competono specifiche responsabilità:

Indennità Specifiche Responsabilità			
Dipendenti	Importo annuo	Mesi	Spesa €
Istr Amm.vo/Tributi/Segreteria (con responsabilità di procedimento)	€. 1.300,00	12	€. 1.300,00
	TOTALE		€. 1.300,00

Tutte le somme, eventualmente non erogate andranno ad incrementare il Fondo A.

Fondo per le Progressioni Economiche Orizzontali

Il Fondo per il finanziamento degli incrementi retributivi connessi alle progressioni economiche orizzontali, già realizzate negli anni precedenti, ammonta ad: **€. 5.403,25** annui.

Fermo restando che i criteri per accedere alle Progressioni Economiche Orizzontali restano quelli previsti dai precedenti Contratti Integrativi Aziendali, per l'anno 2012, stante la vigente normativa legislativa NON verranno previste progressioni economiche orizzontali.

3. Tutti i piani di lavoro, progetti obiettivo e i programmi, nonché le rispettive valutazioni sono portati a conoscenza della delegazione sindacale secondo le procedure dell'informazione.

4. Ogni dipendente è portato a conoscenza delle valutazioni che lo interessano individualmente e quelle relative al gruppo o servizio di riferimento in modo chiaro e completo e avrà diritto di averne copia. La presa visione sarà verificata tramite la sottoscrizione da effettuarsi sotto la responsabilità di servizio o ufficio.

art. 7 **Norme finali**

Il presente contratto decentrato integrativo sostituisce ed integra gli accordi precedentemente sottoscritti. Per quanto non contenuto nel presente accordo si rinvia ai contratti precedenti e al CCNL.

In data 30 ottobre 2012 presso la sede del Comune di Viverone, a seguito degli incontri per la definizione del contratto decentrato integrativo per personale del comparto le delegazioni trattanti composte da :

Presidente: Dr. Vincenzo Esposito

Componente: Rag. Laura Speranza

Componente: Geom. Roberto Scalabrino

Il Sindaco: (uditore) Sig. Rosa Antonio

- Per la parte sindacale:
 - 3) I componenti della rappresentanza sindacale unitaria:

Sig.

- 4) I rappresentanti delle organizzazioni sindacali territoriali di categoria firmatarie del CCNL:

(FP CGIL) Assente

Garbaccio dr. Edoardo

(CISL FP)

(UIL FPL) Assente

Hanno siglato il presente contratto decentrato integrativo per l'annualità economica 2012